

B4179-25/06/14 15:35





Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio  
On. Daniele Leodori


INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE


OGGETTO: RICHIESTA REVOCA DECRETO U00152/2014 DEL PRESIDENTE NICOLA ZINGARETTI  
(ALLEGATO 1) (pubblicato su Supplemento 1 BURL del 22/05/2014)


I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI


OLIMPIA TARZIA 


FRANCESCO STORACE 


LUCA GRAMAZIO 


PIETRO DI PAOLANTONIO 

GIANCARLO RIGHINI 

PIETRO SBARDELLA 

MARINO FARDELLI 

DANIELE SABATINI 

FABRIZIO SANDRI 

- Visto il testo del Decreto del Presidente Nicola Zingaretti *Rete per la Salute della Donna, della Coppia e del Bambino: ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei Consultori Familiari regionali. Tariffa per il rimborso del Parto a domicilio, ad integrazione del Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. U0029 del 01/04/2011* ed in particolare l'allegato 1 *Linee di indirizzo regionali per le attività dei Consultori Familiari*;
- Visto che alle pp. 1-2 del suddetto allegato 1, si obbliga il personale medico obiettore a partecipare alle procedure di certificazione e autorizzazione all'aborto, nonché a prescrivere e somministrare pillole abortive e ad applicare spirali, tanto è esplicitamente riportato nel testo: " *In merito all'esercizio dell'obiezione di coscienza fra i medici ginecologi, (...), si ribadisce come questa riguardi l'attività degli operatori impegnati esclusivamente nel trattamento dell'interruzione volontaria di gravidanza, di seguito denominata IVG. Al riguardo, si sottolinea che il personale operante nel Consultorio Familiare non è coinvolto direttamente nella effettuazione di tale pratica, bensì solo in attività di attestazione dello stato di gravidanza e certificazione attestante la richiesta inoltrata dalla donna di effettuare IVG. Per analogo motivo, il personale operante nel*

*Consultorio è tenuto alla prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che in fase post-coitale, nonché all'applicazione di sistemi contraccettivi meccanici, vedi I.U.D.(Intra Uterine Devices);*

- Visto l'art. 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, che disciplina l'obiezione di coscienza, laddove chiaramente recita: *"L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza"* ed ancora, esplicitamente recita: *"Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione;*
- Visto l'art. 5 della citata legge 22 maggio 1978, 194, che rientra nella fattispecie citata dall'art.9 che esonera il personale obiettore anche da procedura d'urgenza, laddove recita: *"Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciato ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate;*
- Visto l'art. 7 della citata legge 22 maggio 1978, n. 194, che rientra nella fattispecie citata dall'art.9, che esonera il personale obiettore, laddove recita: *" Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8";*
- Considerato quindi dalla lettura dei citati passi dagli artt. 9, 5 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194, che i medici obiettori sono di fatto esonerati dal partecipare ad ogni passaggio del processo che precede e/o accompagna la pratica abortiva;
- Considerato che per analogo motivo, il personale operante nel Consultorio non può essere tenuto alla prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che in fase post-coitale, nonché all'applicazione di sistemi contraccettivi meccanici, vedi I.U.D.(Intra Uterine Devices);

- Preso atto che quanto richiesto invece ai medici obiettori della Regione Lazio, ai sensi del decreto del Presidente Zingaretti, si pone in palese contrasto e violazione dei citati dettami di legge;
- Atteso che quando un atto amministrativo confligge con una norma di legge è soggetto ad annullamento;
- Ritenuto che detto Allegato 1 del decreto calpesti quindi un fondamentale diritto, giuridicamente fondato, di singoli medici-cittadini, quale quello di sollevare obiezione di coscienza;

*Tutto ciò premesso*

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NICOLA ZINGARETTI

per sapere:

- Sulla base di quali presupposti giuridici sia stata elaborata l'interpretazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 così come proposta nell'Allegato 1 al decreto n. U00152/2014;
- se non ritenga doveroso revocare immediatamente il decreto n. U00152/2014 o, in subordine, il solo allegato 1 *Linee di indirizzo regionali per le attività dei Consulori Familiari*, in quanto palealmente illegittimo ai sensi della vigente normativa nazionale, anche al fine di prevenire eventuale contenzioso amministrativo.